

Legge regionale 28 febbraio 1984, n.14

Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti

TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1 (Finalita')

Nell'ambito dei principi stabiliti con la legge 10 aprile 1981, n. 151 la Regione Toscana persegue, in armonia con gli obiettivi del Piano nazionale dei trasporti, lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema regionale del trasporto pubblico di persone e cose, quale strumento per il miglioramento delle condizioni socio - economiche complessive della Regione nel quadro delle finalita' della programmazione regionale.

A tal fine, la Regione approva il piano regionale dei trasporti e promuove tutti gli interventi volti a realizzare un sistema integrato di trasporto e delle relative infrastrutture nel quale il ruolo fondamentale sia svolto dal trasporto collettivo.

ARTICOLO 2 (Ambito di operativita')

Per servizi di trasporto pubblico locale si intendono i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati permanentemente o periodicamente con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata e che si svolgono nel territorio della Regione Toscana, ed eventualmente in quello di altra Regione limitrofa per una parte non prevalente, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.

I servizi di trasporto pubblico si articolano in servizi automobilistici, in servizi ad impianti fissi (ferroviari, metropolitani, tramviari, filoviari, funiviari, funicolari) e in servizi di navigazione interna (fluviali, lacuali, lagunari e su canali navigabili ed idrovie).

ARTICOLO 3 (Strutturazione dei trasporti: bacini di traffico, reti, unita' di gestione)

Ai fini della pianificazione e della organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, il territorio della Regione e' suddiviso in bacini di traffico.

Per bacino di traffico si intende l'unita' territoriale entro la

quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilita' del territorio.

I servizi di trasporto pubblico si strutturano di norma per reti, intese come complesso organico di relazioni di trasporto servite, direttamente o tramite coincidenza, mediante uno o piu' modi di trasporto.

La rete regionale dei servizi e' suddivisa in unita' di gestione corrispondenti ad ambiti organizzativi ottimali per assicurare la qualita' e l'economicita' dei servizi.

L'unita' di gestione e' costituita da una combinazione di servizi pubblici di trasporto o anche da un solo servizio che presenti le caratteristiche di cui al comma precedente.

ARTICOLO 4

(Classificazione dei servizi)

I servizi di trasporto pubblico, avuto riguardo al territorio servito, si distinguono in:

- a) servizi urbani;
- b) servizi di bacino;
- c) servizi interbacino;
- d) servizi interregionali.

Sono servizi urbani quelli che, di norma, si svolgono interamente nel territorio comunale.

Sono inoltre considerati servizi urbani, anche se interessanti il territorio di piu' comuni, quelli che si svolgono in aree urbane che non hanno soluzioni di continuita', con frequenze elevate e fermate ravvicinate e quelli di collegamento con lo scalo ferroviario finitimo.

Sono servizi di bacino quelli che collegano localita' site in comuni diversi e poste in larga prevalenza all'interno di un medesimo bacino di traffico.

Sono servizi interbacino quelli che assicurano il collegamento diretto fra due o piu' bacini di traffico.

Sono servizi interregionali quelli che si svolgono parzialmente anche nel territorio di altra regione finitima.

ARTICOLO 5

(Tipologia dei servizi)

I servizi di trasporto pubblico, avuto riguardo alle caratteristiche d'esercizio, si distinguono in:

- a) ordinari;
- b) speciali, quando il servizio sia riservato a determinate categorie di utenti ed a condizioni atipiche di trasporto;
- c) turistici, quando abbiano finalita' esclusivamente turistiche;
- d) sperimentali, quando abbiano la finalita' di accertare alcune caratteristiche del traffico (anche in funzione dell'individuazione di nuove linee), o si riferiscono all'introduzione di nuove tecnologie.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI

ARTICOLO 6

(Comitato consultivo per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di trasporti)

Quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione ai sensi della presente legge e' istituito il "Comitato consultivo per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di trasporti".

Il Comitato e' composto da:

- tre rappresentanti del Consiglio regionale;
- tre rappresentanti dell'URPT;
- tre rappresentanti dell'UNCCEM;
- tre rappresentanti dell'ANCI della Toscana;
- tre rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- tre rappresentanti del Ministero dei trasporti, dei quali uno in rappresentanza della direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento, uno in rappresentanza della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, uno in rappresentanza della direzione generale della aviazione civile;
- un rappresentante del Ministero della Marina Mercantile;
- un rappresentante dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- un rappresentante dell'ANAS;
- tre rappresentanti della CISPEL e un rappresentante dell'ANAC della Toscana.

I membri del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su indicazione degli organismi in esso rappresentati e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega dal componente della Giunta incaricato del settore.

Gli atti per la costituzione del Comitato consultivo e per il suo

funzionamento sono promossi dal Presidente della Giunta regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora nel termine predetto non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato e' ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri gia' designati.

Il Presidente del Comitato puo' far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto.

ARTICOLO 7

(Piano regionale dei trasporti)

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo, trasmette al Consiglio per l'approvazione le proposte del piano regionale dei trasporti e del programma di cui al successivo articolo 8.

Il piano regionale dei trasporti, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico generale e regionale, anche al fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento fra i diversi modi di trasporto:

- a) determina gli obiettivi e gli indirizzi afferenti al sistema delle infrastrutture e dei servizi terrestri, aerei, marittimi e di navigazione interna, con i quali la Regione concorre all'elaborazione del piano generale nazionale dei trasporti e dei piani di settore;
- b) fissa gli indirizzi e le direttive per la elaborazione dei programmi settoriali di intervento volti all'organizzazione, adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto nella regione;
- c) coordina ed indirizza gli interventi degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
- d) delimita gli ambiti territoriali dei bacini di traffico, individua i servizi interbacino ed indica i criteri, gli indirizzi ed i vincoli per la elaborazione ed il coordinamento dei piani di trasporto di bacino;
- e) determina gli indirizzi volti a favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani.

Nella formazione del piano regionale dei trasporti la Regione assicura la partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, delle associazioni e degli organismi interessati, nonche' delle Regioni finitime per i servizi di trasporto interregionali.

ARTICOLO 8

(Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale)

In attuazione del programma regionale di sviluppo la Regione

approva il programma pluriennale di intervento per i servizi di trasporto pubblico locale. Tale programma dispone per un arco triennale, può essere aggiornato annualmente, assume come riferimento finanziario il bilancio pluriennale e determina:

- a) l'individuazione delle Province delegatarie delle funzioni relative ai servizi di trasporto interbacino;
- b) le direttive, aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 24 della presente legge, per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi compresi i criteri di rilascio delle concessioni;
- c) la necessità di intervento sulle infrastrutture di trasporto in relazione alle esigenze del trasporto pubblico;
- d) le risorse finanziarie necessarie e disponibili ripartite in contributi per l'esercizio e per gli investimenti, in relazione agli obiettivi oltreché territorialmente;
- e) le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi regionali per investimenti;
- f) gli indirizzi di politica tariffaria;
- g) le modalità, i dispositivi tecnici ed i parametri per la rilevazione della regolarità del servizio;
- h) i criteri e le modalità di rilevazione, elaborazione e pubblicazione, in relazione anche al sistema informativo regionale, delle informazioni sugli aspetti quantitativi e qualitativi del trasporto delle persone anche ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio offerto.

Nella formazione del programma di cui al presente articolo la

Regione assicura il concorso delle Province e la partecipazione degli enti, delle associazioni e degli organismi interessati.

ARTICOLO 9 (Piano di bacino)

Il piano dei servizi di trasporto di bacino ha durata pluriennale pari a quella del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale.

Il piano può essere aggiornato annualmente mediante apposite modifiche.

Il piano di bacino previa analisi della domanda e dell'offerta di trasporto e valutazione economica e funzionale delle strutture di produzione e dei loro effetti sul servizio determina:

- a) il complesso dei programmi di esercizio di tutti i servizi costituenti la rete di bacino, compresi i programmi di esercizio dei servizi urbani di cui all'art. 4 definiti dai comuni e le modifiche o integrazioni da apportare ai servizi esistenti ed i relativi programmi di attuazione;

- b) l'integrazione ed il coordinamento fra i diversi modi di trasporto, ivi compresi i programmi di sistemazione funzionale dei punti di interscambio;
- c) le unita' di gestione dei servizi e le relative modalita' di gestione;
- d) i programmi di adeguamento della rete infrastrutturale e degli impianti fissi alle esigenze del servizio di trasporto pubblico locale;
- e) il programma economico e finanziario articolato nelle componenti dell'esercizio e degli investimenti, ivi compresi gli eventuali programmi di risanamento delle imprese;
- f) le metodologie ed i criteri per la formazione dei piani del traffico e gli interventi per favorire la circolazione nei centri urbani;
- g) gli atti di promozione e sostegno di forme associative tra enti locali per l'esercizio delle funzioni relative al trasporto;
- h) l'entita' e la dislocazione dei servizi di noleggio con autoveicoli.

Nessun servizio di trasporto tra quelli indicati alla precedente lettera a) potra' essere attivato se non ricompreso nel piano di bacino, tranne quelli concessi per esigenze straordinarie ai sensi dell'art. 14.

ARTICOLO 10

(Procedure per la formazione e l'approvazione del piano di bacino)

Le Province approvano il piano di bacino dei servizi di trasporto, tenuto conto dei piani di sviluppo socioeconomico delle Comunita' montane e dei piani di coordinamento e di sviluppo definiti dai Comuni anche tramite le Associazioni intercomunali e sentiti gli stessi enti.

Ai fini della formazione del piano di bacino, le Province, in concorso con i Comuni singoli o associati, organizzano specifiche conferenze di programmazione sui servizi di trasporto.

Il piano di bacino e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 30 giorni dalla esecutivita' della deliberazione di approvazione.

Qualora il bacino di traffico interessi il territorio di due o piu' Province, la predisposizione e l'approvazione del piano e' effettuata d'intesa fra le Province interessate con le modalita' di cui ai commi precedenti.

Ove l'intesa non sia raggiunta entro 60 giorni da apposita diffida del Presidente della Giunta regionale, all'approvazione del piano di bacino provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

Le Province adeguano il piano di bacino alle modifiche eventualmente intervenute nel programma regionale dei trasporti prima della sua scadenza, entro 90 giorni dalla approvazione delle modifiche stesse.

Le modifiche al piano di bacino sono adottate nel rispetto della procedura di cui ai commi precedenti.

TITOLO III GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

ARTICOLO 11 (Modi di gestione)

I servizi di trasporto pubblico locale sono gestiti:

- a) in economia, o mediante aziende speciali, dagli enti locali e da loro forme associative;
- b) in regime di concessione.

ARTICOLO 12 (Concessione dei servizi di trasporto pubblico)

Le concessioni sono accordate ad aziende pubbliche e private che posseggono comprovati requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per la gestione del servizio.

La concessione dei servizi di trasporto pubblico è rilasciata per unità di gestione secondo le indicazioni del programma regionale dei trasporti e dei piani di bacino.

La concessione è accordata sulla base di un apposito disciplinare contenente le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, le modalità ed il programma di esercizio predisposto dall'autorità concedente e vincolate per l'azienda concessionaria.

La concessione può avere durata massima di 9 anni.

La concessione non può prevedere divieti di servizi né diritti di esclusività ed è rinnovabile su domanda dell'interessato presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

Restano fermi gli obblighi a carico dei concessionari previsti dalla normativa vigente per il trasporto di effetti postali.

Per esigenze di pubblico interesse l'autorità concedente può autorizzare la sub - concessione dei servizi a condizione che il sub - concessionario offra tutte le garanzie in ordine alla regolarità e sicurezza dei medesimi.

ARTICOLO 13

(Pubblicità del procedimento di rilascio della concessione)

L'autorità concedente dà notizia mediante avviso, da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due organi di stampa quotidiana a larga diffusione e da inviare alle imprese di trasporto operanti nel bacino interessato e nei bacini limitrofi, dei servizi costituenti l'unità di gestione per il cui esercizio si intende provvedere mediante concessione.

Nell'avviso dovranno essere indicate le caratteristiche principali dei servizi ed in particolare:

- a) il tipo di servizi che deve essere effettuato;
- b) l'inizio e la durata della concessione;
- c) il percorso e le esigenze che i servizi devono soddisfare;
- d) il programma di esercizio, con gli orari e la frequenza dei servizi;
- e) i requisiti dei mezzi da adibire ai servizi.

L'avviso conterrà inoltre l'indicazione del termine, non inferiore comunque a 60 giorni, entro il quale le imprese interessate potranno fare istanza per il rilascio della concessione, nonché l'indicazione dei documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

L'istanza dovrà essere accompagnata da un piano finanziario, organizzativo e tecnico per l'esercizio dei servizi. Le richieste di concessione per una stessa unità di gestione, sono assoggettate ad un esame comparativo da parte dell'autorità concedente.

L'esame di cui al comma precedente è pubblico e viene esperito in apposite conferenze cui sono invitati a partecipare tutte le imprese che hanno avanzato istanza nonché tutti gli enti locali e gli altri organismi interessati.

Dell'avvenuto rilascio della concessione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione per iniziativa dell'ente concedente entro 30 giorni.

ARTICOLO 14

(Concessione per esigenze straordinarie)

In caso di esigenze straordinarie l'autorità concedente può procedere al rilascio di concessioni provvisorie, per linee non ricomprese nel piano di bacino, senza il rispetto delle procedure di cui al precedente articolo.

Tali concessioni hanno una durata non superiore a sei mesi e possono essere rinnovate una sola volta; la loro durata non può in alcun caso superare la scadenza del

piano di bacino.

Del rilascio di tali concessioni e' comunque data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 15

(Vigilanza sull'esercizio delle concessioni)

L'autorita' concedente impartisce le disposizioni necessarie per garantire la regolarita' dell'esercizio dei servizi di trasporto ed esercita la relativa vigilanza.

A tal fine, l'autorita' concedente ha facolta' di prendere visione dei documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio e di accedere liberamente agli uffici, alle vetture ed agli impianti fissi mediante propri funzionari.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorita' di vigilanza, di fornire tutti i dati richiesti e di fare quant'altro occorre per agevolare ai funzionari predetti l'assolvimento del proprio mandato.

L'autorita' concedente individua i mezzi di trasporto impiegati in servizio che ritiene non presentino garanzie funzionali atte ad assicurare la qualita' e regolarita' del servizio. Per tali mezzi puo' richiedere ai competenti uffici statali l'effettuazione di controlli per verificarne la rispondenza alle caratteristiche previste e necessarie per i servizi di competenza.

L'autorita' concedente puo' escludere dall'impiego del servizio i mezzi di trasporto che non presentino le necessarie garanzie funzionali ad assicurare la qualita' e regolarita' del servizio.

L'autorita' stessa puo' inoltre, ove il concessionario non ottemperi alle disposizioni impartite, disporre la sospensione della concessione provvedendo comunque ad assicurare la prosecuzione del servizio stesso in danno del concessionario inadempiente.

Restano ferme le funzioni relative al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti, operato ai sensi della legislazione vigente, dai competenti uffici statali.

ARTICOLO 16

(Modifiche delle concessioni)

L'autorita' concedente dispone la variazione nel percorso dei servizi a seguito di intervenute modifiche del piano di bacino.

L'autorita' concedente puo' comunque introdurre in ogni momento,

con un preavviso di almeno 30 giorni, sentito il concessionario, variazioni in ordine alle frequenze ed agli orari dei servizi, per sopravvenute esigenze eccezionali dell'utenza.

Tutti i provvedimenti di modifica sono inseriti nel disciplinare di concessione e vincolanti per le imprese concessionarie.

ARTICOLO 17

(Revoca e risoluzione della concessione)

La concessione e' revocata nel caso in cui l'unita' di gestione per la quale e' stata accordata non sia piu' ricompresa nel piano di bacino.

L'autorita' concedente puo' provvedere alla risoluzione d'intesa con il concessionario, ove l'esercizio sia sospeso per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un termine adeguato.

ARTICOLO 18

(Decadenza della concessione)

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione quando:

- a) venga a perdere i requisiti di idoneita' tecnica e/o finanziaria;
- b) non inizi l'esercizio nel termine prefissato o, iniziato, lo abbandoni o lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute irregolarita' per cause non dipendenti da forza maggiore;
- c) non ottemperi alle disposizioni dell'autorita' concedente, con particolare riferimento alle modifiche alla concessione di cui all'articolo 16.

La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due diffide intimata al concessionario ed avviene trascorsi quaranta giorni dalla data della seconda diffida.

Tra la intimazione della prima diffida e la seconda devono trascorrere almeno 30 giorni.

ARTICOLO 19

(Effetti della cessazione delle concessioni)

La decadenza per inadempienza, il mancato rinnovo e la rinuncia alla concessione non attribuiscono il diritto ad alcun indennizzo.

Nei casi di revoca, risoluzione, decadenza o rinuncia alla concessione, l'autorita' concedente puo' accordare la concessione medesima, in via provvisoria in attesa dello svolgimento delle

procedure di cui all'articolo 13 e comunque per non oltre sei mesi, alle condizioni già ammesse ed approvate, ad altra azienda che presenti i necessari requisiti di idoneità tecnica, amministrativa e finanziaria.

Le attrezzature fisse e i mobili ed il materiale rotabile potranno essere rilevati dal nuovo concessionario provvisorio o definitivo a prezzi di mercato, al netto degli eventuali contributi pubblici in conto capitale per investimenti non ammortizzati.

Al nuovo concessionario è fatto obbligo di assumere, facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, il personale del precedente concessionario risultante dal libro paga facente parte del ruolo organico del personale alla data di cessazione e afferente ai servizi cessati.

ARTICOLO 20 (Servizi interregionali)

Nei casi di servizi interregionali il cui percorso prevalente si svolga nel territorio toscano, l'avviso di cui all'art. 13 viene preventivamente inviato alla Regione finitima interessata che potrà avanzare le proprie osservazioni.

Parimenti, sono trasmesse alla Regione finitima interessata tutte le proposte di provvedimenti concernenti la concessione e l'esercizio del servizio per la parte del percorso ricadente nel territorio della regione finitima stessa.

Le eventuali richieste di modifica alle proposte di cui ai commi precedenti dovranno essere avanzate entro 60 giorni dalla ricezione della proposta.

La regione finitima può avanzare proposte di provvedimenti concernenti l'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla parte del percorso interessante il proprio territorio.

Nel caso di servizi interregionali il cui percorso prevalente si svolga nel territorio di altra regione finitima, la Giunta regionale, sentita la Provincia e gli enti interessati, avanza proposte o esamina le eventuali proposte della regione finitima circa le modalità di svolgimento del servizio con particolare riferimento al percorso interessante il territorio toscano.

TITOLO IV ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

ARTICOLO 21 (Servizi urbani)

Le funzioni amministrative relative ai servizi urbani, non

riservate ad organi statali, sono esercitate dal Comune.

Al fine di garantire un migliore coordinamento dei servizi urbani fra di loro e con i servizi di bacino, i comuni possono esercitare le proprie funzioni anche tramite l'Associazione intercomunale di cui alla legge regionale 17/8/1979, n. 37.

I regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio e di piazza con autoveicoli individuati nel piano di bacino non sono soggetti ad alcuna approvazione ulteriore.

ARTICOLO 22

(Servizi di bacino ed interbacino - Attribuzione e delega delle funzioni)

Sono attribuite, delegate e subdelegate alle Province tutte le funzioni amministrative non di competenza di organi statali e non riservate alla Regione dal successivo art. 23, relative ai servizi di trasporto di bacino ed interbacino.

Nel caso in cui i servizi interessino il territorio di più Province tutte le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono delegate alla Provincia nel cui territorio vi sia prevalenza di interesse secondo la individuazione di cui alla lett. a) dell'art. 8.

ARTICOLO 23

(Funzioni amministrative esercitate dalla Regione)

Restano riservate alla Regione le funzioni concernenti:

- 1) la concessione di contributi per spese di investimento;
- 2) l'approvazione di progetti di opere per la realizzazione e l'ammodernamento di ferrovie in concessione;
- 3) le tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge regionale 18/1/1980, n. 5;
- 4) i servizi interregionali che interessano il territorio di regioni contermini.

ARTICOLO 24

(Indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate)

L'esercizio delle funzioni delegate deve essere finalizzato agli obblighi e alle priorità indicate nel programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale e nei piani di bacino.

Dovranno inoltre essere osservati, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto, i seguenti indirizzi:

- a) assicurare la massima tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;
- b) garantire l'economicità degli interventi stessi e la migliore

- esecuzione delle opere e dei servizi;
- c) promuovere la partecipazione delle organizzazioni sociali ed economiche interessate.

ARTICOLO 25

(Oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento)

L'ammontare degli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento di cui al sesto comma dell'art. 13 della LR 30/4/1973, n. 30 e' stabilito dalla legge regionale di bilancio, tenuto conto delle esigenze delle Province di dotarsi di una adeguata struttura tecnico - operativa per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli, nonche' del personale regionale che, d'intesa con le Province, alle stesse sara' comandato per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

TITOLO V

INTERVENTI FINANZIARI

ARTICOLO 26

(Oggetto degli interventi)

Per favorire lo sviluppo del sistema regionale dei trasporti la Regione, in attuazione della presente legge, interviene finanziariamente per:

- a) contribuire alle spese di investimento;
- b) contribuire alle spese di esercizio;
- c) realizzare o sostenere attivita' promozionali e di ricerca.

CAPO I

CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 27

(Criteri per la concessione dei contributi)

La Regione, secondo le modalita' ed i criteri fissati dal programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale e le indicazioni dei piani di bacino concede contributi per spese di investimento destinate ad interventi relativi:

- a) all'acquisto ed ammodernamento dei mezzi di trasporto;
- b) alla realizzazione o all'ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, nodi di interscambio e tecnologie di controllo;
- c) alla realizzazione ed ammodernamento di officine deposito con le relative attrezzature, e di sedi;
- d) alla rimozione delle barriere architettoniche nei servizi di pubblico trasporto ed all'acquisto e sistemazione di mezzi attrezzati per il trasporto degli handicappati.

I contributi sono concessi nella misura massima del 75% della

spesa ritenuta ammissibile.

I contributi possono essere elevati, con risorse finanziarie regionali, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per interventi straordinari espressamente previsti dal programma regionale.

I mezzi di trasporto, le infrastrutture, gli impianti fissi e quant'altro acquisito od ammodernato con i contributi di cui al presente articolo non possono essere alienati ne' mutati di destinazione, senza preventiva autorizzazione della Provincia che ha erogato i contributi.

Nell'ipotesi di mutamento di destinazione o di alienazione a soggetti non esercenti servizi di trasporto nel territorio regionale, la Provincia competente provvede al recupero dei contributi erogati in una quota del valore di mercato del bene al momento del mutamento di destinazione o dell'alienazione, corrispondente a quella dei contributi erogati sulla spesa ritenuta ammissibile.

La Giunta regionale stipula con le imprese costruttrici di mezzi di trasporto apposite convenzioni con le quali sono fissate, per tutte le aziende beneficiarie dei contributi le condizioni di vendita e di consegna e le modalita' di pagamento dei mezzi di trasporto da acquistare con i contributi pubblici.

Non sara' in alcun caso riconosciuta ammissibile una spesa maggiore di quella risultante dalla convenzione suddetta.

ARTICOLO 28

(Procedure per la concessione)

Per beneficiare dei contributi per spese di investimento di cui all'art. 27, i soggetti pubblici e privati interessati rivolgono apposita domanda alla Provincia competente entro il 31 marzo del primo anno di validita' del programma regionale dei trasporti.

La domanda e' corredata dai relativi piani aziendali di investimento per il successivo triennio.

Le Province, entro il 31 maggio successivo, con il concorso dei Comuni singoli o associati formulano alla Regione una proposta di programma complessivo.

La Regione, entro il successivo 31 ottobre, approva la concessione dei contributi ai beneficiari provvedendo al conseguente riparto delle disponibilita' finanziarie fra le Province.

I contributi sono erogati ai beneficiari con delibera della

Provincia in base alla scadenza degli impegni contrattuali di pagamento e previa verifica della rispondenza dei lavori e delle commesse agli interventi ammessi a contributo.

CAPO II CONTRIBUTI PER SPESE DI ESERCIZIO

ARTICOLO 29

(Criteri per il calcolo del costo economico standardizzato e dei ricavi del traffico presunti)

I criteri per il calcolo del costo economico standardizzato e dei ricavi del traffico presunti rimangono determinati dal titolo I della LR 3 gennaio 1984, n. 1.

ARTICOLO 30

(Concessione contributi esercizio)

I contributi di esercizio per servizi di trasporto pubblico locale rimangono determinati dal titolo II della LR 3 gennaio 1984, n. 1 fino all'approvazione del 1E programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al precedente articolo 8 della presente legge.

Dopo l'approvazione di tale programma e la conseguente ripartizione fra le Province delle risorse finanziarie, le funzioni di competenza degli organi regionali di cui al titolo II della LR 3 gennaio 1984, n. 1 sono delegate alle Province.

Ad esse i soggetti rivolgono la domanda di contributo secondo le modalità di cui alla legge stessa.

TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA

ARTICOLO 31

La disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e la determinazione delle tariffe minime rimane regolata dalle norme di cui alla legge regionale 18 maggio 1983, n. 33.

Le funzioni esercitate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge stessa sono delegate alle Province.

La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge stessa è inviata anche alla Provincia competente.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 32

(Normativa transitoria per la formazione dei piani di bacino)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in attesa del piano e del programma regionale dei trasporti, su proposta della Giunta, sentite le Province, il Consiglio regionale provvede a fissare, in sede di prima applicazione, gli obiettivi ed i criteri per la formazione del piano regionale e dei piani di bacino dei servizi di trasporto pubblico locale in relazione alle esigenze del territorio e della mobilità delle persone e delle cose e ne determina l'ambito di norma riferito al territorio provinciale.

Con tale provvedimento il Consiglio regionale determina inoltre:

- a) la classificazione dei servizi di trasporto esistenti ai sensi dell'art. 4 della presente legge, la relativa individuazione degli enti delegati e gli indirizzi per la determinazione delle unita' di gestione;
- b) le direttive per l'esercizio della delega, ivi compresi i criteri di rilascio delle concessioni;
- c) i criteri preliminari per il coordinamento e l'integrazione fra i diversi modi di trasporto;
- d) gli indirizzi di politica tariffaria.

ARTICOLO 33

(Proposte delle Province per il primo programma regionale dei trasporti)

In sede di prima applicazione le Province adottano le proposte con le quali concorrono alla formazione del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale congiuntamente all'approvazione dei piani di bacino, da avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della normativa transitoria di cui all'articolo precedente.

A tal fine le Province, tenuto conto anche dei piani di sviluppo socio - economico delle Comunita' montane e dei piani di coordinamento e di sviluppo definiti dai Comuni anche tramite le Associazioni intercomunali e sentiti detti enti, inviano alla Regione le proposte relative agli atti di cui alle lettere c), e), f) dell'articolo 8.

ARTICOLO 34

(Decorrenza della delega)

La delega di funzioni di cui alla presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1985.

ARTICOLO 35

(Competenze nel Parco della Maremma e per il canale Pisa - Livorno)

L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di

navigazione nelle acque interne relativamente al territorio di competenza del Parco della Maremma ed al Canale Pisa - Livorno rimane regolato rispettivamente dall'art. 24 della LR 22 maggio 1982, n. 52 e dalla LR 29 giugno 1982, n. 37.

ARTICOLO 36 (Disposizioni finanziarie)

Al finanziamento della spesa derivante dalla presente legge si provvede con appositi capitoli da iscrivere nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1985.

Le singole leggi di bilancio stabiliscono, per ciascun anno, gli stanziamenti che occorrono per far fronte agli oneri di cui alla presente legge.

ARTICOLO 37 (Abrogazione)

A decorrere dal 1/1/1985 sono abrogate: la LR 26/7/1978, n. 51 la LR 28/5/1975, n. 57 la LR 19/4/1976, n. 25 la LR 4/12/1978, n. 74 la LR 21/12/1981, n. 23 la LR 7/9/1981, n. 72 la LR 14/12/1981, n. 90 la LR 25/1/1982, n. 8 la Lr 6/12/1982, n. 90.

Restano in vigore e di competenza regionale i provvedimenti amministrativi conseguenti ad impegni ed obbligazioni assunte dalla Regione entro il 31/12/1984 ai sensi e per gli effetti delle leggi di cui al precedente comma.